

Il C.O.A. di Trieste nella seduta del 19.06.2015, anche ad integrazione della propria precedente delibera di data 29.05.15 in materia di pratica forense, da aversi qui per integralmente ritrascritta, in particolare per ciò che attiene ai riferimenti normativi

viste

le ulteriori richieste di chiarimenti sul permanere dell'obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale così come deliberato in precedenza da questo Consiglio (delibera resa pubblica sul sito web istituzionale in data 26.01.15) alla luce della Nota di data 05.05.15 del Ministero di Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale Giustizia Civile, e di talune successive delibere di altri COA, anche di questo Distretto,

osserva

- la Nota ministeriale sopra richiamata evidenzia che, in assenza del Regolamento di cui all'art. 43 della Legge Professionale 31.12.12 n° 247, la frequenza obbligatoria dei corsi di formazione non sarà prevista dal bando per l'esame di avvocato quale condizione per l'accesso all'esame stesso. L'affermazione di per sé è neutra, anzi, non corretta, poiché né la Legge Professionale, né gli schemi sin qui resi noti dei Decreti Ministeriali che disciplinano l'accesso alla professione di Avvocato e le modalità di svolgimento dell'esame prevedono che la frequenza dei corsi di formazione sia un requisito da soddisfarsi appar bando d'esame (di competenza ministeriale), costituendo invece la frequenza di quei corsi un elemento da valutarsi dai singoli COA ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. Or dunque la circostanza che il Ministero abbia dichiarato che nel bando di esame per l'anno 2015 non sarà richiesta quale condizione di accesso la frequenza obbligatoria ad un corso professionale di per sé non immuta i termini delle questione.

- più rilevante appare invece l'inciso di quella nota laddove si fa presente che il Regolamento di cui all'art. 43 Legge Professionale non è stato ancora pubblicato. Dall'inciso parrebbe dedursi che, per il Ministero, pur essendo decorso il termine di cui all'art. 48 Legge Professionale (disciplina transitoria per la pratica professionale), ed esser così entrata in vigore – appar norma primaria- dal 3 febbraio 2015 la disciplina sulla pratica di cui agli artt. 40 usque 45 Legge Professionale, in realtà, in mancanza della normativa regolamentare di carattere secondario, le disposizioni di cui agli artt. 40-45 L.P. non siano ancora efficaci. Da ciò discenderebbe l'inapplicabilità anche dell'art. 43 in tema di frequenza obbligatoria ai corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini ed Associazioni Forensi.

A siffatta ricostruzione si obietta:

- a) nella gerarchia delle fonti, note e o pareri ministeriali che siano, semmai possano in qualche modo essere inquadrate tra le vere e proprie fonti del diritto, certamente non possono derogare alla normativa primaria;
- b) al più esse possono costituire un'interpretazione, forse anche autorevole, ma nulla più, di quella normativa.

Non va però sottaciuto che nel passato le interpretazioni ministeriali sono state spesso contraddittorie e suscettibili di repentini *revirement*. A mero titolo di esempio e nella materia qui in discussione, se nella nota del Ministero oggi commentata si ritiene che l'art. 43 Legge Professionale non sia ancora efficace, lo stesso Ministero, con propria nota di data 3 settembre 2013 e con riferimento alla nomina della Commissione e delle Sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2013, ha ritenuto immediatamente applicabile l'art. 47 Legge Professionale nella parte in cui disciplina la nuova composizione delle Commissioni di Esame di Avvocato, ancorché, del tutto pacificamente, l'art. 49 L.P. preveda che, in via transitoria, per i primi

due anni (ora quattro) dall'entrata in vigore della Legge Professionale l'esame di abilitazione deve svolgersi secondo le norme previgenti. Di più, sempre in tema di pratica forense, non può non esser ricordato che con nota di data 14.05.12 l'Ufficio legislativo del Ministero interpretava l'art. 9 comma 6° del Decreto Legge n°1/12 nel senso che la riduzione della durata del tirocinio da 24 a 18 mesi doveva applicarsi solo a coloro i quali avessero iniziato la pratica dopo il 24.01.12, salvo poi lo stesso Ministero pubblicare una Circolare in data 04.07.12 in senso diametralmente opposto, prevedendo la retroattività della disposizione cosicché ne venivano a beneficiare anche i praticanti iscritti prima di quella data.

Ciò a riprova della scarsa attendibilità di note e pareri Ministeriali.

- A parere di questo COA di contro, pur in difetto del Regolamento di Attuazione, la prescrizione della frequenza obbligatoria per 18 mesi di un corso di formazione professionale deve ritenersi pienamente operativa a partire dal 3 febbraio 2015, ritrovandosi già nello stesso art. 43 L.P. gli elementi minimi sufficienti ed indispensabili per l'obbligo (esempio durata minima del corso di formazione, materie di insegnamento, istituzione da parte dell'Ordine di una Scuola Forense con le caratteristiche previste dal Regolamento n° 3/14 del CNF "Modalità di istituzione e di organizzazione delle Scuole Forensi" e così via). A tutto voler concedere, ed anche a voler ritenere non ancora efficaci le disposizioni di cui all'art. 43 L.P., non può non rilevarsi allora come, ai sensi dell'art. 65 L.P., sino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applichino le disposizioni vigenti non abrogate anche se non richiamate, e così nel caso di specie gli art. 1 comma 4 e art. 3 del DPR 10.04.90 n° 101 che facoltizzano i COA all'istituzione di scuole di formazione professionale la cui frequenza integra la pratica forense

constata peraltro

che nonostante fosse stata convocata per il giorno 10.06.15 una riunione del Consiglio di Amministrazione della Scuola Forense Francesco Carnelutti (della quale sono associati gli Ordini di Trieste, Gorizia ed Udine) nel corso della quale si sarebbe potuto valutare congiuntamente il tenore e gli effetti della più volte richiamata nota ministeriale di data 05.05.15, il COA di Udine con propria delibera di data 29.05.15 ha autonomamente deliberato di revocare la disposizione assunta congiuntamente dagli Ordini di Trieste, Gorizia ed Udine nel gennaio 2015 e prevedente la frequenza obbligatoria da parte dei praticanti iscritti al Registro di quegli Ordini a far data dal 3 febbraio 2015 ad un corso corso di formazione professionale

non condivide

la delibera adottata dal COA di Udine per tutti i motivi sopra indicati, rilevando tra l'altro che essa viene giustificata anche con un richiamo all'art. 49 L.P. (disciplina transitoria per l'esame), che appare obiettivamente errato

prende però atto

che la revoca dell'obbligo di frequenza della scuola adottata dal COA di Udine rischia di creare situazioni disarmoniche e di disparità tra soggetti che svolgono la pratica forense all'interno di un Distretto di così limitata estensione territoriale, imponendo in particolare l'obbligo di sostenere un costo soltanto a taluni e non ad altri

Un tanto premesso

delibera di revocare

la propria precedente determinazione pubblicata sul sito web istituzionale in data 26.01.15, e così l'obbligatorietà della frequenza ad un corso di formazione professionale per i praticanti avvocati iscritti al Registro a far data dal 03.02.2015, e ciò sino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti Ministeriali sulla pratica forense

considerato

- la richiamata incertezza normativa alla quale si è dovuto far fronte in passato in tema di pratica forense
- la debole portata normativa del parere del 5/5/15 del Ministero di Giustizia
- che non si può allo stato escludere che in futuro l'orientamento riguardo l'obbligatorietà della frequenza di una Scuola Forense non venga rivisto

suggerisce

ai suddetti praticanti avvocati *di valutare ad ogni modo l'opportunità* dell'iscrizione e frequenza con profitto di un corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ad evitare che, nell'incertezza normativa, in caso contrario questo Consiglio si ritrovi un domani nella condizione di dover negare loro il rilascio del certificato di compiuta pratica, così vanificando per intero il loro percorso formativo.

delibera altresì

di stanziare un contributo di € 100,00 a favore di ciascun praticante iscritto al Registro tenuto da questo Ordine che frequenti i corsi della Scuola Forense Carnelutti per l'anno 2015, contributo che verrà erogato direttamente alla Scuola, a parziale copertura dei costi di iscrizione.

Così deciso in Trieste il 19 giugno 2015